

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2323

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAENZI, CAPPELLONI, GUALANDI, DA PRATO, ALICI,  
DULBECCO, AMARANTE, GIADRESCO, MOSCHINI, PAL-  
LANTI, CARUSO, CIAI TRIVELLI, CONTI, MOLINERI,  
RAFFAELLI EDMONDO, PECCHIA TORNATI, SCARAMUCCI  
GUAITINI, SANGUINETI, QUERCIOLI**

*Presentata il 5 febbraio 1981*

Legge quadro per il turismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo è aperto un dibattito sulla opportunità o meno di varare una legge quadro per il turismo. Su un punto tutte le forze sociali e politiche si sono dichiarate concordi: evitare che le tipologie ricettive si disarticolino da regione a regione e che si finisca per dare vita ad una legislazione rassomigliante al « vestito di Arlecchino ». Tale rischio deve essere scongiurato. È nell'interesse del Paese e della nostra economia, che dal turismo trae sostanziosi proventi, garantire all'utenza italiana e straniera dei servizi turistico-ricettivi qualificati e realizzati su *standard* unitari.

Occorre perciò contemperare una esigenza unitaria, che è propria di tutta la

nazione, con il rispetto delle prerogative e delle competenze primarie affidate alle regioni dai decreti del Presidente della Repubblica n. 6 del gennaio 1972 e del 24 luglio 1977, n. 616.

È molto importante, allo scopo, che su questa esigenza di uniformità siano d'accordo le regioni. Esse infatti, bruciando ogni indugio, a soli tre mesi di distanza dalla promulgazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (e precisamente in data 27 ottobre 1977) hanno sottoscritto un documento unitario che fissava i criteri e gli *standard* della nuova classificazione alberghiera impegnandosi a promulgare leggi regionali coerenti con quell'accordo. Successivamente un altro accordo è stato sotto-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

scritto per la disciplina dei campeggi. L'intesa che le regioni hanno raggiunto deve essere apprezzata sotto diversi profili:

1) perché dimostra che esse sono consapevoli della delicatezza della materia e sanno farsi carico di interessi unitari che sono di tutta la nazione;

2) perché da quelle intese emerge la coscienza di un processo di ammodernamento e di riqualificazione che è ormai opportuno e indilazionabile sia per superare la vetustà della vecchia legislazione statale sia per rispondere in modo attivo e dinamico alle esigenze nuove, umane e sociali, di cui è portatore il turismo moderno;

3) perché, infine, gli accordi sottoscritti tengono conto delle esperienze di altri paesi e tendono a dare una più puntuale proiezione europea e mondiale all'insieme dell'offerta e della organizzazione turistica italiana.

Dando un giudizio altamente positivo degli accordi sottoscritti dalle regioni i parlamentari comunisti hanno più volte sollecitato il Governo ad incoraggiare ed agevolare questa ricerca di autocoordinamento legislativo. Purtroppo dobbiamo constatare che queste nostre sollecitazioni sono cadute nel vuoto. Il Governo ha assunto un atteggiamento negativo ed ha respinto o rinviato le leggi che le regioni avevano approvato in attuazione delle intese sopra ricordate. Ha detto che non avrebbe approvato alcun testo se prima non veniva promulgata una legge quadro nazionale. Di fatto, sbagliando, si è trincerato dietro un atteggiamento di principio anziché valutare e appoggiare nel merito i risultati innovativi e l'assetto unitario che sarebbe derivato dalla applicazione pratica delle intese realizzate dalle regioni.

Il risultato derivante dall'atteggiamento negativo assunto dal Governo è ora sotto gli occhi di tutti: si sono respinte leggi già approvate da molte regioni e si è bloccato un impegno di adeguamento quanto mai urgente; si sono creati osta-

coli a nuovi investimenti turistico-ricettivi e posto in gravi difficoltà l'imprenditoria privata che ha bisogno di sapere su quali basi e con quali normative andare avanti anche per evitare il rischio di dare vita ad impianti e ad attività che potrebbero non essere conformi all'assetto nuovo che i poteri pubblici intendono dare al sistema ricettivo del paese. Al tempo stesso questa incomprendimento, o peggio, questa ostilità del Governo ha reso più teso il rapporto fra l'Amministrazione centrale dello Stato e le regioni e ha provocato un pesante contenzioso che è sfociato anche in ricorsi presso la Corte costituzionale.

Ciò conferma l'opportunità, in questa fase, di una iniziativa del Parlamento che tenda a ripristinare un corretto rapporto fra Amministrazione centrale e regioni ed a favorire l'avvio di una politica di intervento che sia coerente con la legge n. 382 e con le competenze attribuite o delegate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In una parola, di fronte all'ostilità del Governo verso l'autocoordinamento avviato dalle regioni, al Parlamento non rimane altra soluzione che varare a tempi brevi una legge quadro per il turismo: di eliminare perciò altri possibili ostacoli all'avvio di una nuova politica turistica, precisando i termini entro i quali si debbono esercitare le competenze attribuite ai diversi livelli istituzionali e i modi per realizzare il coordinamento fra Governo e regioni.

#### *Coordinamento fra Governo e regioni.*

Il problema del coordinamento fra l'Amministrazione centrale e le regioni è forse il nodo più difficile e delicato da affrontare in una legge quadro. Ci sono innanzitutto da superare certe diffidenze provocate da una burocrazia centrale che cerca di imporre i propri punti di vista e rende quindi effettivamente difficile la realizzazione di quel clima di collaborazione fra le istituzioni necessaria per dare vita ad un rapporto costruttivo e produttivo. Ma se questo rapporto è oggi reso diffi-

cile e per tanti versi condizionato dal persistere di troppi elementi di centralismo, ciò non vuol dire che ad esso si possa rinunciare. Un coordinamento è indispensabile per riuscire ad « incentivare » con una visione attiva e programmata lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta, che è materia di esclusiva pertinenza regionale, con la promozione e la riorganizzazione della domanda che, sotto vari aspetti, è materia che rimane ancora affidata alle primarie responsabilità dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Ora noi siamo consapevoli che il raccordo programmato fra l'offerta e la domanda è il problema principale per una moderna ed efficiente organizzazione turistica. Ogni anno che passa e via via che si sviluppano i flussi turistici questa questione diventa sempre più determinante; senza tale integrazione programmata rischiamo di avere una utilizzazione depotenzializzata delle nostre strutture; utilizzeremo male le nostre risorse; avremo il vuoto nella bassa stagione e il caos nei due mesi di punta con effetti negativi per l'economia nazionale, per l'occupazione e per l'utenza che sarà costretta a sopportare prezzi di soggiorno sempre più elevati. Né possiamo dimenticare che esiste il rischio di accrescere ancora una contraddizione che è già esplosiva: quella che nasce da un paese che per un verso è primo in Europa per ciò che riguarda la disponibilità di posti-letto e strutture turistico-ricettive e per l'altro è l'ultimo nell'ambito CEE nell'assicurare il diritto alle vacanze per la propria popolazione.

Perciò, pur nel rispetto delle autonome competenze occorre trovare in concreto il modo per coordinare la politica pubblica ed in specie per raccordare l'impegno delle regioni (promozione della rete ricettiva, dei servizi, credito alle imprese, organizzazioni del territorio, valorizzazione delle risorse locali, ecc.) con altri compiti che sono di competenza statale (accordi di interscambio, promozione all'estero, riorganizzazione dei calendari di ferie, agevolazione di trasporto per il movimento turistico, carte di credito, *plafond* valutario, ecc.).

Vogliamo ricordare allo scopo che già in occasione della II Conferenza nazionale per il turismo, promossa nel 1977 di intesa tra Governo e regioni, si prospettò l'ipotesi di dare vita ad una conferenza biennale permanente così da avere una continua verifica della situazione e delle esigenze e dei provvedimenti da assumere. Una simile ipotesi non va certo scartata. Ci rendiamo conto tuttavia che un reale ed effettivo coordinamento si potrà realizzare solo attraverso una profonda riforma della Presidenza del Consiglio che consenta di inaugurare un nuovo e creativo rapporto fra lo Stato e la Regione. In questa proposta di legge ci è sembrato utile, al momento, anche al fine di avere indirizzi unitari da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato, dare vita ad un Consiglio nazionale per il turismo, quale strumento tecnico-scientifico, nel quale la presenza di tecnici espressi da più istanze (regioni, associazioni, sindacati, cooperative, ecc.) che operano nel settore, contribuisca ad avere confronti e ricerche di livelli unitari e coerenti con le esigenze nazionali.

Tale Consiglio potrà essere un utile strumento e punto di riferimento per tutti coloro che operano nel turismo, ma in primo luogo per le amministrazioni centrali dello Stato e per le regioni nell'elaborazione delle politiche di settore di loro rispettiva competenza. Si è ritenuto di non assegnare alcun rappresentante al Ministero per il turismo in quanto chiaramente « pleonastico », non avendo, con il passaggio delle competenze alle regioni, più nulla da gestire, e rappresentando anzi, lo strumento che ha ostacolato sinora l'iniziativa delle regioni.

#### *Tipologia ricettiva.*

Altro criterio generale che si vuole fissare con la presente proposta di legge è quello che attiene alla revisione unitaria delle tipologie ricettive del paese. È noto come attualmente il sistema ricettivo italiano si presenta per molti aspetti invecchiato ed in ritardo con le novità introdotte da altri paesi e con la eccezionale

evoluzione e diversificazione che si è avuta nel mercato. Al contrario noi abbiamo una disciplina alberghiera che risale all'anteguerra e normative successive di disciplina dei campeggi e dei cosiddetti servizi complementari che spesso sono in aperto contrasto fra di loro. Tutto il sistema si presenta inoltre frastagliato: abbiamo ben nove tipologie alberghiere fra gli alberghi, pensioni e locande; abbiamo alcune attività ricettive che sono considerate a tutti gli effetti produttive ed altre considerate di tipo assistenziale e « costrette » ad operare senza finalità di lucro. Si può dire che applicando alla lettera la legislazione in vigore i campeggi e circa il 50 per cento della ricettività turistica dovrebbe cessare la propria attività. Anche per i prezzi di utenza una parte di strutture sono sottoposte al regime concordato mentre altre operano al di fuori di ogni vincolo e controllo pubblico.

Così dicasi per il vincolo di destinazione che è totale e permanente per gli alberghi costruiti prima del 1938; è decennale per le strutture alberghiere costruite negli anni del dopoguerra ove abbiano fruito di contributi pubblici, e non esiste per altri alberghi o rami di ricettività.

Vogliamo inoltre ricordare che anche l'attuazione delle norme di legge è stata così permissiva da determinare qualità di servizi molto difforni da albergo ad albergo mentre nel settore dei campeggi si va da una rete ricettiva di media struttura ad attendamenti che arrivano ad ospitare fino a 10-15 mila persone: ci sono altresì alberghi che si sono attribuita la definizione di villaggi turistici mentre non è prevista la tipologia degli alberghi residenziali (ospitalità, particolarmente ricercata per chi soggiorna per periodi di studio e di lavoro con carattere semi permanente e per il turismo di nuclei familiari che vogliono in parte autogestirsi le vacanze) che si sono ormai ampiamente sviluppati in molti paesi occidentali. Per concludere vogliamo infine ricordare che sono sorte come funghi denominazioni atipiche (case-albergo, casa

di ferie, casa di vacanza, albergo in multiproprietà, *residence* turistico) spesso con l'intento di operare una trasformazione a favore di soluzioni individuali di aree destinate ad insediamenti di ricettività turistica di uso pubblico. Da qui l'esigenza di riordinare in una visione nuova e unitaria il sistema turistico italiano. Questo è quanto si propone l'articolo 5 della nostra proposta di legge. Con essa si indicano innanzitutto le otto tipologie di ricettività di uso pubblico che non annesse; si fa la declaratoria per ognuna di queste tipologie e si indicano il tipo e il livello di classificazione per alberghi, alberghi residenziali, *motels*, campeggi e villaggi turistici essendo chiaro a tutti che la classificazione non ha alcun senso per le altre tipologie di ricettività: affittacamere, ostelli della gioventù e case di vacanza.

#### *Classificazione delle tipologie ricettive.*

Vogliamo confessare che una volta indicate le tipologie ricettive e i livelli per ciascuna di esse anche noi abbiamo riflettuto a lungo se non fosse stato il caso di non entrare in altri particolari ed in altre specificazioni e di affidare alle regioni il compito di definire più nel merito la classificazione. Abbiamo però poi riflettuto sul rischio di ritornare punto e daccapo: le regioni avrebbero dovuto nuovamente autocoordinarsi, iniziare una lunga trattativa fra di loro e con le associazioni degli operatori turistici ed in ultima analisi avremmo potuto avere situazioni legislative molto difforni ed offrire all'amministrazione centrale altri appigli per bloccare nuovamente l'*iter* legislativo e quindi ritardare l'opportuno processo di ammodernamento e di riqualificazione dell'organizzazione turistica italiana.

Si è creduto invece più utile e produttivo recuperare nella nostra proposta di legge gli elementi di classificazione già concordati dalle regioni per gli alberghi e gli alberghi residenziali e completare questo sforzo di elaborazione e di individuazione per dare con la legge nazionale i parametri e la sistematica essenziale an-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che per le altre forme di ricettività. Il nostro vuole perciò essere un contributo ad un assetto unitario e complessivo il quale, se tramutato in legge, porrebbe subito tutte le assemblee elettive regionali nella possibilità, senza più perdite di tempo, di adottare leggi sostanzialmente uniformi. Naturalmente sappiamo che la materia presenta molti aspetti controversi. E sappiamo proprio per questo che una legge quadro di questa natura e complessità presuppone che il Parlamento legiferi in stretta consultazione con le regioni e con le stesse associazioni degli operatori turistici nonché con le organizzazioni sindacali di lavoratori. Ecco perché abbiamo voluto sottolineare che la nostra proposta di legge vuole rappresentare un contributo per una ricerca ampia ed unitaria e quindi fin da ora diciamo che saremo quanto mai attenti ad ascoltare ed a confrontarci non solo con le forze politiche parlamentari, ma attenti a recepire le osservazioni e i suggerimenti delle regioni e delle forze sociali al fine di giungere alla soluzione più idonea e coerente e con le esigenze complessive del paese.

Le novità che proponiamo sono certo notevoli e vogliamo qui di seguito richiamarle in modo schematico:

1) proponiamo di sostituire per la ricettività alberghiera le attuali tre tipologie (alberghi, pensioni e locande) riducendo le categorie di classificazione da nove a cinque. E conseguentemente proponiamo di eliminare quanto vi era di futile e arretrato nei parametri di classificazione richiesti per far prevalere gli aspetti e gli elementi essenziali anche di tutela dei servizi di ospitalità da assicurare all'utenza. La classificazione proposta ripete in larga misura quella lungamente sperimentata in Austria, Francia ed altre nazioni.

2) Proponiamo di individuare nell'albergo residenziale una forma di ricettività per famiglie. Cosa questa già sperimentata in quasi tutto il mondo e che si è presentata di notevole gradimento per l'utenza. Occorre qui anche aggiun-

re che questa forma di ricettività non è concorrenziale rispetto all'utenza alberghiera vera e propria ma, semmai, è alternativa rispetto alla spinta negativa che si è orientata verso il turismo in seconda casa.

3) Proponiamo un assetto nuovo per il turismo dell'aria aperta superando di netto l'anacronismo che è presente nella legge 21 marzo 1958, n. 326. Innanzitutto individuiamo l'opportunità riconosciuta da tutti i campeggiatori di far sorgere una fitta rete di mini-aree di sosta necessarie per favorire la mobilità che è propria di questa pratica di turismo a contatto con la natura ed anche, non meno, per favorire una presenza turistica meno incentrata in alcune aree e più distribuita ed articolata nel territorio. E cioè chiaro per noi che mentre i grandi campeggi tenderanno a sorgere soprattutto nelle zone marine, lacuali e di alta montagna anche per ragioni che attengono ai problemi di ammortamenti dei costi di gestione e di profitto, le mini-aree di sosta, per il loro basso costo di allestimenti potranno sorgere anche in zone agresti o collinari e contribuiranno ad attivare positivamente un processo di redistribuzione dei redditi e di riequilibrio territoriale.

Proponiamo infine di distinguere le strutture ricettive di campeggio vere e proprie in due diverse categorie: il campeggio stagionale estivo e il campeggio estivo-invernale, o autorizzato a funzionare per l'intero arco dell'anno.

Questa distinzione ci sembra necessaria per diversi motivi: A) per consentire agli utenti di individuare in qualsiasi periodo dell'anno i campeggi che sono aperti e quindi poter programmare i propri spostamenti. Si consideri qui come con le moderne roulotte, i camper e le motorcaravan questa forma di turismo tenderà ad estendersi anche nei periodi di fine settimana e nella bassa stagione. B) Occorrerà infine fissare degli standard particolari per i campeggi che funzionano anche nei mesi invernali: è chiaro infatti che essi debbono avere attrezzature particolari (acqua calda sempre, impianti elet-

trici potenziati, servizi igienici costruiti con criteri più rigorosi e riscaldati, locali di soggiorno e ricreazione più ampi e riscaldati anche perché d'inverno il clima riduce la possibilità di svolgere tempo libero e vita culturale e sociale all'aperto). Naturalmente questa più alta classificazione per i campeggi che svolgono attività bi-stagionale o sono aperti tutto l'anno corrisponde non solo ad un effettivo più alto livello dei servizi, a più alti costi e quindi premia anche quei gestori che si pongono su questa strada ma corrisponde, non meno, ad interessi reali del turismo e dell'economia del nostro paese.

Per queste identiche considerazioni generali abbiamo previsto la classificazione in due categorie anche dei villaggi turistici.

#### *Mestieri e professioni.*

Per i mestieri e le professioni ci siamo richiamati a due esigenze fondamentali. Innanzitutto vincolare le regioni a disciplinare le agenzie di viaggi in coerenza con il contratto internazionale di viaggio già ratificato con legge dello Stato. In secondo luogo fare la declaratoria dei mestieri ponendo l'obbligo alle regioni, per quelli che investono problemi di incolumità e di sicurezza dei singoli cittadini o delle comitive, di accertare con rigore, in via pratica, l'idoneità tecnica.

#### *Vincolo di destinazione.*

Altro problema scottante che abbiamo voluto affrontare è quello del vincolo di destinazione. Qui la prima questione era quella se estendere il vincolo a tutte le forme di ricettività pubblica, con esclusione degli affittacamere, o mantenerlo in vita solo per gli alberghi. La scelta giusta ci è sembrata e ci sembra quella di non fare due pesi e due misure. Inoltre l'altro dilemma era ed è quello o di estendere e dare carattere permanente al vincolo di destinazione o di avere il coraggio di dichiararlo decaduto, avendo però la consapevolezza dei danni generali e dei

colpi nefasti che ne riceverebbe l'intera nostra organizzazione turistica. Una cosa ci sembra certa: non si può oltre avere una parte di alberghi sottoposti a vincolo permanente, una parte a vincolo parziale ed una parte senza regime di vincolo. Né si può procedere ancora con leggi di proroga approvate anno per anno, con molti rischi e molte difformità e con inutili perdite di tempo per le assemblee legislative.

La nostra scelta, che siamo aperti a confrontare e discutere, è stata quella di generalizzare il vincolo permanente, lasciando aperta la possibilità dello svincolo ove si verificano condizioni del venir meno della convenienza economico-produttiva dell'impresa.

#### *Organizzazione sub-regionale, uffici di informazione e imposta di soggiorno.*

L'ultimo aspetto che abbiamo voluto affrontare è quello degli enti sub-regionali. Qui abbiamo voluto ribadire la piena autonomia delle regioni sulla opportunità di riorganizzarli, ristrutturarli o sopprimerli. Il motivo è chiaro: per gli interventi sul territorio ciascuna regione si va dando propri strumenti di programmazione e di gestione ed è giusto che in questo nuovo assetto unitario il turismo entri a pieno titolo. Ciò aiuterà a superare i criteri di eccessiva settorializzazione che sono prevalsi sinora.

Vedano quindi le regioni cosa più gli serve ed è utile dal punto di vista della propria organizzazione dell'intervento pubblico. A noi preoccupava invece di tutelare il turista stabilendo una caratteristica unica, facilmente individuabile, per gli uffici di informazione: per un servizio che è essenziale in un paese come l'Italia indipendentemente che a gestire la politica pubblica per il turismo sia un ente locale od un ente od azienda *ad hoc* costituita.

Da qui l'opportunità di assicurare alle regioni la possibilità di attribuire l'imposta di soggiorno ai comuni, agli enti o alle associazioni pubbliche che saranno delegate ad operare in questo campo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

La presente legge fissa i criteri per il coordinamento e la gestione unitaria delle residue competenze dello Stato in materia di turismo nonché i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Sono mantenute le particolari attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

## ART. 2.

*(Competenze dello Stato).*

Spetta allo Stato la disciplina dei rapporti internazionali in materia di turismo ed il coordinamento dei programmi di promozione all'estero.

Lo Stato provvede a sostenere le organizzazioni sindacali, associative e cooperative nazionali maggiormente rappresentative che svolgono la propria attività a favore del turismo sociale e giovanile, del tempo libero e della ricreazione.

Sono altresì di competenza dello Stato le agevolazioni di viaggio per i turisti stranieri e la fissazione delle tariffe di favore, praticate dalle aziende nazionali pubbliche di trasporto, per il turismo scolastico e in comitiva.

D'intesa con le parti sociali e nel rispetto delle reciproche autonomie lo Stato promuove, di concerto con le regioni, l'attuazione di studi tendenti a riscontrare le esigenze della economia nazionale in materia di ristrutturazione e riorganizzazione delle ferie dei lavoratori e dei calendari scolastici, perseguendo il fine di elevare i livelli di produttività dell'organizzazione turistica e di rendere altresì pienamente operanti i diritti previsti dal-

l'articolo 36 della Costituzione e il diritto alle vacanze annuali.

Sono inoltre riservate allo Stato la disciplina dei *plafond* valutari turistici, la regolamentazione delle carte di credito turistico ed ogni altro intervento che abbia un rapporto diretto con i cambi valutari.

Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1972, n. 6 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo Stato esercita infine funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di favorire lo sviluppo qualificato e programmato della organizzazione turistica italiana e di determinarne una crescita coerente con le esigenze culturali, sociali ed economiche del paese.

Spettano infine allo Stato le funzioni amministrative previste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

### ART. 3.

*(Consiglio nazionale per il turismo).*

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale per il turismo, con funzioni di consulenza tecnica e scientifica e il compito specifico di assistere e coadiuvare il Governo nella emanazione degli indirizzi e degli obiettivi generali della politica turistica italiana.

Il Consiglio è nominato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un membro del Governo all'uopo delegato.

Fanno parte del Consiglio nazionale:

a) un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri, designato dal rispettivo Ministro: esteri, bilancio e programmazione economica, trasporti, tesoro, lavoro, beni culturali e ambientali, commercio con l'estero;



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) otto esperti prescelti in una rosa di 21 nomi designati da ciascuna regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) 14 esperti in problemi del turismo designati rispettivamente: 3 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, 3 dalle associazioni cooperative maggiormente rappresentative, 3 dalle associazioni degli operatori turistici maggiormente rappresentative, 3 dalle associazioni del tempo libero, maggiormente rappresentative, 2 dal CNEL.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e redige, ogni anno, una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento e ai Consigli regionali.

## ART. 4.

*(Competenze delle regioni).*

Nel rispetto delle competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le potestà legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinando la installazione e la gestione degli esercizi turistico-ricettivi e la loro classificazione, le attività di agenzie di viaggio e dell'intermediazione, i mestieri e le professioni turistiche nonché i requisiti professionali per l'esercizio di dette attività.

Nel quadro delle specifiche esigenze di pianificazione territoriale e di programmazione economica le regioni provvedono alla disciplina e al riordino degli enti e delle strutture pubbliche a livello sub-regionale con i poteri ad esse assegnati dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Spetta altresì alle regioni la competenza legislativa concernente gli interventi atti ad agevolare l'accesso al credito degli operatori turistici pubblici e privati, di enti locali, di cooperative e di loro consorzi e di associazioni nonché concernenti altre agevolazioni a sostegno delle iniziative volte a creare e migliorare strutture, infrastrutture e servizi turistici.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno assicurata per leg-

ge una propria rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'ENIT e concorrono con lo Stato a realizzare la promozione all'estero a favore dell'offerta turistica italiana.

ART. 5.

(*Tipologie ricettive*).

Le strutture turistico-ricettive italiane si articolano nelle seguenti tipologie:

- 1) alberghi;
- 2) alberghi residenziali;
- 3) motels;
- 4) campeggi;
- 5) villaggi turistici;
- 6) esercizi di affittacamere;
- 7) ostelli della gioventù;
- 8) case di vacanza.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi di uso pubblico, a gestione unitaria, che forniscono l'alloggio, ed eventualmente il vitto e altri servizi accessori, ubicati in uno o più stabili o parti di stabili nel rispetto dei requisiti minimi indicati nel successivo articolo 6.

Gli alberghi residenziali sono esercizi ricettivi di uso pubblico a gestione unitaria che offrono alloggi in appartamenti minimi costituiti da uno o più locali forniti di servizi autonomi di cucina nel rispetto dei requisiti previsti dal successivo articolo 7.

I motels sono esercizi ricettivi di uso pubblico equiparati per la classificazione agli alberghi con l'aggiunta che debbono essere attrezzati con pompe di benzina, officine di riparazione, parcheggio ed altri servizi di intervento, a favore degli automobilisti, nonché essere ubicati in prossimità di grandi strade di comunicazione.

I campeggi sono complessi ricettivi di uso pubblico attrezzati su aree per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di norma di tende o di altro mezzo di pernottamento autonomo nel rispetto dei requisiti minimi previsti nel successivo articolo 8.

I villaggi turistici sono complessi ricettivi di uso pubblico realizzati in allesti-

menti minimi per la pratica del turismo all'aria aperta e sono attrezzati per il soggiorno di turisti, sprovvisti di mezzi propri nel rispetto dei requisiti indicati nel successivo articolo 9.

Sono affittacamere gli esercizi che forniscono abitualmente alloggio per scopi di soggiorno e turismo in un numero non superiore a 6 camere o in appartamenti ammobiliati a condizione che non abbiano i requisiti di alberghi o di alberghi residenziali.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento esclusivo di giovani.

Le case di vacanza sono strutture ricettive gestite al di fuori dei normali canali commerciali da parte di enti ed associazioni che operano senza fine di lucro per l'assistenza a bambini, lavoratori ed anziani.

Gli esercizi ricettivi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma del presente articolo sono classificati in base a criteri strutturali, di gestione e di ubicazione, nel modo seguente:

a) gli alberghi di cui al numero 1) del primo comma vengono classificati in 5 livelli e contrassegnati con 1, 2, 3, 4, 5 stelle;

b) gli alberghi residenziali di cui al numero 2) del primo comma sono classificati in 3 livelli e vengono contrassegnati con 1, 2, 3 stelle;

c) i *motels* di cui al numero 3) del primo comma sono equiparati alla classificazione degli alberghi;

d) i campeggi di cui al numero 4) del primo comma vengono distinti in tre livelli e contrassegnati con 1, 2, 3 stelle;

e) i villaggi turistici di cui al numero 5) del primo comma vengono distinti in due livelli con 2, 3 stelle.

#### ART. 6.

*(Classificazione alberghiera).*

Gli alberghi contrassegnati con una stella debbono avere i seguenti requisiti essenziali: disporre almeno di un servizio igienico-sanitario completo per ogni 10 po-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sti letto ed un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera.

Inoltre devono assicurare almeno un telefono comune, l'impianto di riscaldamento se l'attività non è limitata al periodo stagionale estivo, una soneria in ogni stanza per la chiamata del personale e un ascensore se posti oltre il secondo piano.

Gli alberghi contrassegnati con due stelle debbono avere i seguenti requisiti essenziali: disporre di bagni privati completi in almeno il 50 per cento delle camere più un bagno completo comune in ogni piano e per ogni 10 posti letto non serviti da bagno privato, ed un lavabo con acqua corrente calda e fredda nelle restanti camere.

Debbono inoltre essere dotati di uno o più telefoni comuni, di una sala di ricevimento TV, della chiamata di servizio per il personale in ogni camera; debbono disporre dell'ascensore se posti oltre il secondo piano; debbono essere dotati di impianto di riscaldamento se l'esercizio non limita la propria attività all'apertura stagionale estiva; debbono garantire il servizio di prima colazione.

Gli alberghi contrassegnati con tre stelle debbono avere i seguenti requisiti essenziali: disporre di bagni privati completi in almeno il 75 per cento delle camere più un bagno completo comune in ogni piano e per ogni otto posti letto con servizi da bagno privato, ed un lavabo con acqua corrente calda e fredda nelle restanti camere.

Debbono inoltre essere attrezzati di centralino telefonico con presa telefonica nel 100 per cento delle camere; di ascensore, lavanderia e stireria; di impianto di climatizzazione, sostituibile dall'impianto di riscaldamento nelle località montane ed assicurare i servizi di prima colazione.

Gli alberghi contrassegnati con quattro stelle debbono avere i seguenti requisiti essenziali: disporre di bagni privati completi in tutte le camere; la vasca o la doccia debbono essere separati dal WC nei nuovi complessi alberghieri per i quali l'autorizzazione edificatoria venga concessa dopo l'entrata in vigore della presente normativa. I nuovi alberghi auto-

rizzati dopo l'entrata in vigore della presente normativa dovranno disporre di servizio WC comune per ogni piano preceduto da una saletta dotata di lavabo e specchio.

È richiesto inoltre l'impianto di climatizzazione in tutti i locali, sostituibile con l'impianto di riscaldamento nelle località montane.

La chiamata per il personale deve essere assicurata in tutte le camere con segnalazione luminosa e citofono. Debbono infine disporre di cabina telefonica con presa nel 100 per cento delle camere, di sala di ricevimento, sala di soggiorno e bar, la sala da gioco per bambini se posti nelle località di villeggiatura nonché ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla capacità ricettiva dell'esercizio con l'obbligo, per le località termali, di collegare gli ascensori con gli eventuali reparti di cura.

Sono obbligatori i servizi di prima colazione, ristorante, stireria e autorimessa.

Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle debbono avere requisiti essenziali simili a quelli richiesti per gli alberghi con quattro stelle con l'aggiunta dei seguenti servizi: sala di rappresentanza e sala di lettura e scrittura, autorimessa per le autovetture degli ospiti e adeguato parcheggio ove si tratti di esercizio autorizzato dopo l'entrata in vigore della presente legge, disponibilità di alcuni appartamenti, custodia valori, servizi clienti e bagagli.

Quando si è in presenza di più immobili alberghieri, situati in un unico comparto urbano o territoriale e gestiti in modo unitario è autorizzata la denominazione di « Villaggio alberghiero » fermo restando che la loro singola classificazione deve corrispondere alla qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni offerte alla utenza in ciascuno degli immobili.

#### ART. 7.

*(Alberghi residenziali e loro classificazione).*

Gli alberghi residenziali si differenziano dalle altre strutture ricettive alberghie-

re in quanto offrono alla clientela, con i posti letto, anche la disponibilità di servizio autonomo di cucina.

Con legge regionale saranno stabiliti i giorni minimi di permanenza degli ospiti che soggiornano negli alberghi residenziali nonché i periodi di disponibilità per il pubblico delle unità abitative in questione nel caso si tratti di alberghi residenziali ad attività stagionale.

La classificazione degli alberghi residenziali viene determinata assicurando che ogni appartamento od unità abitativa sia corredata di un autonomo servizio di cucina od angolo di cottura arredati per l'uso e di un servizio igienico-sanitario completo e tenendo conto dei seguenti requisiti essenziali.

Gli alberghi residenziali con una stella devono avere un servizio di ricevimento e di portineria-informazione, un telefono comune, acqua corrente calda e fredda nei servizi igienico-sanitari e gli impianti di riscaldamento con l'esclusione degli esercizi di apertura stagionale estiva. È obbligatorio il servizio di ascensore per gli alberghi residenziali posti oltre il secondo piano.

Gli alberghi residenziali con due stelle devono avere un servizio di ricevimento e di portineria-informazione, una cabina telefonica con presa in tutti gli appartamenti o unità abitative, acqua calda e fredda in tutti i servizi igienico-sanitari e l'impianto di climatizzazione in tutte le unità abitative o di riscaldamento se si tratta di azienda localizzata in zona montana.

Debbono inoltre avere l'ascensore, un servizio di lavanderia e stireria ed una sala di soggiorno e di ricevimento.

Gli alberghi residenziali con tre stelle devono avere un servizio di ricevimento e di portineria-informazione, una cabina telefonica con presa nel 100 per cento degli appartamenti o unità abitative, acqua corrente calda e fredda in tutti i servizi igienico-sanitari, l'ascensore, la sala di ricevimento e la sala di soggiorno e bar, impianto di climatizzazione in tutti i locali, l'autorimessa ed il servizio di bian-

cheria e stireria. Inoltre debbono avere un ambiente di soggiorno in tutte le unità abitative fornito di frigo e TV.

ART. 8.

*(Classificazione dei campeggi).*

La classificazione dei campeggi viene determinata con i seguenti criteri.

Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività integrata anche ad altre attività extra turistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, agriturismo, culturale ed escursionistico.

I requisiti essenziali delle mini-aree di sosta sono costituiti dall'averne uno o due prese di acqua potabile, disporre di servizi igienico-sanitari divisi per uomini e donne e lavandini e lavastoviglie adeguati alla capienza, ed una densità degli equipaggi sul territorio tale da assicurare spazi più ampi di quelli previsti a servizi degli utenti nei campeggi classificati con due stelle. L'impianto di illuminazione è reso obbligatorio all'ingresso della mini-area di sosta e nei viali di accesso alle piazzole nonché nei servizi igienico-sanitari.

Vengono contrassegnati con due stelle i campeggi stagionali estivi. Per tali campeggi sono richiesti i seguenti requisiti essenziali: debbono avere una recinzione a rete schermata dai lati che coincidono con vie od aree di pubblico transito. Ove essi confinino con strade aperte al traffico pesante vanno opportunamente arretrati per ragioni di sicurezza e protetti da una fascia alberata.

Tali campeggi debbono avere una portineria permanentemente custodita, un telefono di servizio e linee telefoniche suppletive per l'uso degli utenti, prese di acqua potabile e depositi in grado di assicurare una riserva idrica per 48 ore; impianti elettrici rispettosi delle norme CEI; adeguate attrezzature di primo intervento contro gli incendi.

Le aree di pernottamento per le persone e quelle di sosta delle auto debbono rimanere nettamente distinte.

Le piazzole di sosta non devono avere una superficie inferiore a 50 metri quadrati, e non possono essere consentiti stazionamenti superiori a 120 equipaggi per ogni ettaro di terra. I servizi igienico-sanitari, separati per uomini e donne, vanno assicurati nella misura minima di 1 gabinetto e 1 lavabo ogni 25 persone, un lavello per stoviglie ogni 60, un lavello per biancheria ogni 100 persone, una doccia con acqua calda e fredda ogni 60.

La valutazione del rapporto fra utenza-servizi si realizza calcolando la media di tre persone per equipaggio o piazzola di sosta.

Ogni campeggio deve avere un servizio bar, possono inoltre essere autorizzati servizi di spaccio alimentare, di *self-service* o di ristorazione ed altri servizi ritenuti idonei per soddisfare le esigenze dei turisti.

Il gestore potrà essere inoltre autorizzato ad installare *bungalows* in misura non superiore al 10 per cento delle piazzole di sosta ed in misura del 20 per cento se la struttura è localizzata nelle regioni meridionali.

Vengono contrassegnati con tre stelle i campeggi aperti per la doppia stagione estiva-invernale o autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dello anno.

La chiusura temporanea di tali strutture può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio.

La caratteristica generale dei campeggi contrassegnati con tre stelle deve essere analoga a quella dei campeggi con due stelle con le seguenti aggiunte: le strutture igienico-sanitarie debbono essere realizzate in muratura ed essere dotate di impianto di riscaldamento, le cannelle debbono avere acqua calda e fredda, gli impianti elettrici debbono risultare potenziati in modo da assicurare un adeguato riscaldamento dei mezzi mobili in sosta;



dovranno disporre inoltre di una sala di ricreazione e bar riscaldata come tutte le altre attrezzature di servizio di uso comune.

ART. 9.

*(Classificazione dei villaggi turistici).*

Sono classificati con due stelle i villaggi turistici che svolgono attività stagionale estiva. I servizi di uso comune e le prestazioni generali che l'impresa mette a disposizione dell'utenza debbono corrispondere a quelli previsti per i campeggi con due stelle. Le strutture di pernottamento offerte all'utenza devono essere in allestimenti minimi in muratura, in legno od altri materiali stabili completi di posti letto e arredi o in roulotte.

Sono classificati con tre stelle i villaggi turistici che svolgono la doppia stagione estiva-invernale o vengono autorizzati a stare aperti tutto l'anno. I servizi e le prestazioni generali che l'impresa mette a disposizione dell'utenza debbono corrispondere a quanto è previsto per i campeggi classificati con tre stelle. Le strutture di pernottamento offerte all'utenza devono essere in allestimenti minimi in muratura, in legno od altri materiali stabili completi di posti letto e arredi.

Nei villaggi turistici con tre stelle la impresa deve garantire il riscaldamento delle strutture di pernottamento messe a disposizione della clientela.

ART. 10.

*(Termini attuativi).*

Le regioni provvedono con legge alla disciplina e fissano le norme per la classificazione delle tipologie ricettive, nel rispetto della declaratoria indicata nell'articolo 5 e dei requisiti minimi previsti negli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Qualora entro il 31 giugno 1982 le regioni non abbiano provveduto ad emanare norme per la classificazione delle strutture turistiche ricettive, entrano in vigo-

re, fino all'emanazione delle specifiche leggi regionali, le norme generali previste nella presente legge.

La nuova classificazione dovrà entrare in vigore, in via definitiva, sull'intero territorio nazionale, entro e non oltre la data del 1° gennaio 1985.

Nel rispetto di tali scadenze le leggi regionali stabiliranno le fasi temporali intermedie per l'assegnazione delle stelle a quelle imprese che avranno provveduto prima del 1° gennaio 1985 a realizzare gli adeguamenti previsti dalla legge, in modo da garantire un progressivo passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.

Oltre al rispetto dei requisiti minimi richiamati negli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge la legislazione regionale dovrà prescrivere nella classificazione la qualità e la quantità dei servizi da assicurare alla clientela per ciò che riguarda gli arredi, gli accessori per i servizi sanitari, i cambi della biancheria nonché la disciplina dei servizi di portineria, di notte, di bar e ristorazione, di lavanderia e stileria, di centralino e fissare norme relative alla quantità, professionalità e qualificazione del personale nei servizi.

#### ART. 11.

##### *(Vincolo di destinazione).*

Le strutture ricettive di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 5 della presente legge sono sottoposte al regime del vincolo permanente di destinazione.

Il vincolo può essere rimosso su richiesta del proprietario previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite ed opportunamente rivalutate ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato ed in ogni caso può essere autorizzato solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

Le regioni con proprie leggi fisseranno i criteri e le modalità per l'apposizione del vincolo permanente e per l'autorizzazione allo svincolo.

## ART. 12.

*(Agenzie di viaggio).*

Le leggi regionali disciplinano le attività delle agenzie di viaggio e di quelle di intermediazione in conformità con quanto disposto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) ratificata con legge 27 dicembre 1977, numero 1084.

Le leggi regionali stabiliscono in particolare le procedure e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni nonché i criteri di programmazione, la classificazione in due categorie, i requisiti dei direttori tecnici e i depositi cauzionali.

Spetta alla regione la funzione amministrativa concernente il rilascio della licenza per l'esercizio di agenzia di viaggio anche nei suoi connessi aspetti di polizia amministrativa ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Resta tuttavia riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il nulla osta a persone fisiche straniere sentite le regioni interessate.

Sono tenuti presso le regioni elenchi regionali delle imprese di viaggio e turismo, da pubblicare annualmente nel Bollettino ufficiale delle regioni medesime. L'elenco delle imprese di viaggio e turismo viene nazionalmente raccolto da una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia e all'estero.

## ART. 13.

*(Associazioni senza scopo di lucro).*

Le associazioni nazionali o regionali che perseguono finalità ricreative di riconosciuto carattere turistico promozionale ed operano senza finalità di lucro, sono autorizzate ad esercitare direttamente nelle proprie sedi nazionali, regionali o periferiche ed esclusivamente per i propri associati, le attività di cui all'articolo 12.

Quando tali prestazioni non sono limitate ai soci valgono anche per le associazioni di cui sopra gli obblighi e le condizioni previste per le altre imprese di viaggio di cui all'articolo 12 della presente legge.

Le relative modalità sono definite con legge regionale, che fissa i requisiti minimi richiesti per il compimento delle attività di cui al primo comma del presente articolo.

#### ART. 14.

*(Attività professionali).*

Le regioni regolano le professioni attinenti all'attività turistica tenendo presente la seguente declaratoria:

a) è « guida turistica » chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, ad attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;

b) è « interprete » chi per professione, presta la propria opera per la traduzione orale di lingue straniere in congressi, in convegni, riunioni od incontri o nell'assistenza di turisti stranieri;

c) è « accompagnatore turistico » chi per professione, accompagna comitive nei viaggi attraverso il territorio nazionale ed estero. La denominazione di accompagnatore turistico è assorbente di quella di « corriere »;

d) è « maestro di sci » chi per professione insegna a persone singole od a gruppi di persone la pratica dello sci;

e) è « guida alpina » chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in scalate o gite di alta montagna;

f) è « guida speleologica » chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nell'esplorazione di grotte e caverne.

Per i maestri di sci, per le guide alpine e per le guide speleologiche dovranno essere accertate, con carattere di assoluta rigosità, le capacità professionali in sede tecnico-operativa.

ART. 15.

*(Organizzazione turistica sub-regionale e uffici di informazione turistica).*

In attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'autonomia delle Regioni in ordine alla soppressione, istituzione o ristrutturazione degli enti turistici sub-regionali, viene apposta su tutto il territorio nazionale un'unica sigla di riconoscimento per l'individuazione degli uffici pubblici di informazioni turistiche.

La nuova denominazione è UIT (Ufficio di informazioni turistiche); la sigla in colore blu viene sovrapposta sulla forma geografica nazionale stilizzata con tre strisce ripetenti i colori della bandiera italiana.

Le Regioni pubblicano ogni anno nel proprio bollettino ufficiale l'elenco degli uffici di informazione istituiti nel proprio territorio. L'elenco, corredato di indirizzo e numero telefonico, viene raccolto, stampato e diffuso in Italia e all'estero a cura dell'ENIT.

L'imposta di soggiorno, nel caso di soppressione degli attuali enti turistici sub-regionali, è devoluta agli enti previsti dalla legislazione regionale o agli enti locali nelle località dichiarate di interesse turistico dalle Regioni cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di turismo.

È fatta salva la percentuale a favore dei comuni già attribuita all'ex ONMI.